



**TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XIV**

Il giudice dott. Vittorio Carlomagno,
ha emesso il presente

DECRETO

sul ricorso per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. D. L.vo 12 gennaio 2019 n. 14, Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza, con contestuale richiesta di misure protettive ex art. 70 comma 4 proposto da

PONS Angela, CF. PNSNGL57L62L219K, rappresentata e difesa dall'avv. Aurelio Bentivegna, con l'assistenza dell'Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento "A Sostegno del Debitore", C.F. 96539630580 iscritto al n.403 del Registro Organismi Ministero della Giustizia - Segretariato Sociale - in persona del referente Avv. Alessandro Strano, C.F.STRLSN71T04C351A , con sede legale in Roma, P.le Clodio n. 12 , ed ivi domiciliato, presso lo Studio dell'avv. Francesca Miranda, visti il ricorso e la relazione dell'OCC allegata;

rilevato che

sussiste la competenza per territorio del Tribunale di Roma in relazione al luogo di residenza del ricorrente;

il ricorrente risulta un "consumatore" ex art. 2 comma 1 lett. e) in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionale o comunque in assenza di collegamenti di natura professionale con le società di cui è stato socio;

la domanda è corredata dell'elenco dei creditori e delle somme di rispettiva spettanza e di eventuale titolo prelatizio, dell'indicazione della consistenza e composizione del patrimonio degli atti di straordinaria amministrazione posti in essere nel precedente quinquennio, delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; della menzione della composizione del nucleo familiare, dei redditi percepiti e di quanto necessario al mantenimento proprio;

al ricorso è allegata relazione dell'OCC rispondente alle prescrizioni di contenuto previste dall'art. 68, comma 2 CCII e nella quale è dato atto sia dell'esecuzione degli interPELLI previsti dal successivo comma 4, sia della ricorrenza in capo all'istante dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 69 comma 1 CCII, che afferma che le ipotesi di



pagamento formulate nel piano appaiono ragionevolmente fondate e percorribili ed esprime un giudizio positivo sulla completezza ed attendibilità della documentazione; ritenuto che

tenuto conto della ricostruzione delle cause della situazione di sovraindebitamento della ricorrente, come ripercorsa dall'OCC nella propria relazione sulla scorta di relativo apparato documentale di supporto, non si riscontrino, allo stato, quale ragione determinante la genesi, comportamenti improntati a malafede, colpa grave o frode del debitore, in ipotesi ostativi all'accesso alla procedura in ragione della prescrizione dettata dall'art. 69 comma 1 ultima parte CCII;

il ricorrente non risulta essere già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o avere già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, o avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, e quindi che non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 comma 1 CCII;

la proposta ed il piano appaiono ammissibili;

visti gli artt. 70 comma 1 e 4 CCII;

P. Q. M.

dichiara aperta la procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore nei confronti di **PONS Angela**;

dispone che la proposta ed il piano siano pubblicati nell'apposita area del sito web del tribunale di Roma e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

invita ciascun creditore, una volta ricevuta la comunicazione, a indicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata avvisando che, in mancanza, le comunicazioni inerenti il presente procedimento saranno effettuate con deposito in cancelleria;

avvisa ciascun creditore che nei venti giorni successivi alla comunicazione può presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato;

dispone la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata in corso ed il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore;

manda alla cancelleria per gli adempimenti di propria competenza.

Roma, 20.09.24

Il Giudice

dott. Vittorio Carlomagno

